ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2020/1690 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 settembre 2020

che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema

(BCE/2020/45)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3 e 18.2 e l'articolo 20, paragrafo 1,

Considerando quanto segue:

(1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema utilizza al fine di attuare tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2) È opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ([1]) per includervi alcuni necessari aggiustamenti tecnici ed editoriali relativi a taluni aspetti delle operazioni di politica monetaria.

(3) Al fine di ridurre la complessità generale del quadro di riferimento delle garanzie dell'Eurosistema, l'esposizione al rischio dell'Eurosistema e l'onere operativo nella valutazione dell'idoneità, le obbligazioni garantite non legislative (ossia obbligazioni garantite per contratto) non dovrebbero più essere accettate come garanzie dell'Eurosistema. Pertanto, le definizioni e le disposizioni relative alle obbligazioni garantite nel quadro di riferimento delle garanzie dell'Eurosistema dovrebbero essere modificate per limitare la tipologia di obbligazioni garantite idonee alle obbligazioni garantite legislative e *multi cédulas*.

(4) Per riflettere il sistema a due livelli dell'Eurosistema per la remunerazione delle riserve in eccesso applicabile dal 30 ottobre 2019, conformemente alla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ([2]), occorre specificare quale quadro giuridico sia applicabile alla remunerazione delle riserve minime e delle riserve in eccesso.

(5) Per ridurre ulteriormente la complessità del quadro di riferimento delle garanzie dell'Eurosistema, e tenendo conto del limitato utilizzo che ne è stato fatto, gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da società non finanziarie per i quali non è disponibile un'adeguata valutazione creditizia non dovrebbero più essere accettati in garanzia dall'Eurosistema al termine di un periodo di transizione.

(6) Al fine di riflettere le recenti innovazioni finanziarie nel settore della finanza sostenibile, l'Eurosistema intende accettare determinati strumenti di debito negoziabili con strutture cedolari collegate al conseguimento, da parte dell'emittente, di obiettivi di sostenibilità predefiniti.

(7) È opportuno chiarire che le attività con cedole collegate a tassi di riferimento interpolati sono idonee solo a determinate condizioni e tali condizioni dovrebbero essere specificate.

(8) Al fine di stabilire un approccio coerente e trasparente per le categorie di attività negoziabili garantite idonee come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, le attività negoziabili garantite diverse da titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) e da obbligazioni garantite non dovrebbero più essere accettate come garanzie dell'Eurosistema.

([1]) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

([2]) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

(9) I requisiti relativi ai dati a livello di prestito per i titoli garantiti da attività (ABS) che sono idonei ad essere stanziati in garanzia per l'Eurosistema dovrebbero essere modificati per quegli ABS per i quali i dati a livello di prestito sono segnalati in conformità al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(10) È opportuno modificare talune disposizioni relative all'idoneità come garanzie dell'Eurosistema dei crediti e alla segnalazione dei dati ad essi relativi, al fine di migliorare la disponibilità di informazioni per i crediti nell'ambito del quadro di riferimento delle garanzie, rendere più chiare le norme che determinano l'idoneità dei crediti come garanzie e chiarire le procedure di verifica su tali attività.

(11) Per garantire maggiore trasparenza, coerenza e certezza del diritto, è opportuno chiarire i criteri generali di accettazione per le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) nel quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF).

(12) È opportuno semplificare le norme relative all'uso degli strumenti di debito non garantiti emessi da una controparte o dai soggetti che hanno con essa stretti legami.

(13) Al fine di aumentare la trasparenza del quadro di riferimento delle controparti dell'Eurosistema, è opportuno chiarire i dettagli relativi alla durata del periodo di tolleranza applicabile alle controparti che non soddisfano i requisiti minimi di fondi propri.

(14) La sanzione pecuniaria per le violazioni connesse all'uso di attività idonee quali garanzie dell'Eurosistema dovrebbe essere modificata per fornire incentivi alle controparti affinché segnalino in modo proattivo tali violazioni.

(15) Pertanto, è opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è così modificato:

   a) è inserito il seguente punto 24 *bis*):

   «24 *bis*) per "obbligazione garantita legislativa del SEE" (EEA legislative covered bond) si intende un'obbligazione garantita emessa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

   (*) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»;

   b) il punto 48) è sostituito dal seguente:

   «48) per "obbligazione garantita di tipo jumbo" (jumbo covered bond) si intende un'obbligazione garantita legislativa del SEE con un volume di emissione di almeno 1 miliardo di EUR della quale almeno tre market makers quotino con regolarità i corsi di acquisto e di vendita;»;

   c) è inserito il seguente punto 49 *bis*):

   «49*bis*) per "obbligazione garantita legislativa" (legislative covered bond) si intende un'obbligazione garantita che sia un'obbligazione garantita legislativa del SEE o un'obbligazione garantita legislativa di un paese del G10 non appartenente al SEE;»;

([3]) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

d) è inserito il seguente punto 68 *bis*):

«68 *bis*) per "obbligazione garantita legislativa di un paese del G10 non appartenente al SEE" (non-EEA G10 legislative covered bond) si intende un'obbligazione garantita emessa in conformità ai requisiti del quadro normativo nazionale riguardante le obbligazioni garantite di un paese del G10 non appartenente al SEE;»;

e) il punto 71) è soppresso;

f) il punto 88) è soppresso;

g) è inserito il seguente punto 88 *bis*):

«88 *bis*) per "obiettivo di prestazione in termini di sostenibilità" (sustainability performance target, SPT) si intende un obiettivo fissato dall'emittente in un documento pubblico relativo all'emissione che misuri miglioramenti quantificati del profilo di sostenibilità dell'emittente per un periodo di tempo predefinito con riferimento a uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e/o a uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite in relazione ai cambiamenti climatici o al degrado ambientale (**);

_____

(*) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(**) Nell'ambito dell'«Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.»;

h) il punto 94) è soppresso;

2. L'articolo 54 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le riserve che soddisfano l'obbligo di riserva minima ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sono remunerate conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le riserve eccedenti la riserva obbligatoria minima di cui al paragrafo 2 sono remunerate conformemente alla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) (*).

_____

(*) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).»;

3. all'articolo 61, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

«Tali attività sono idonee solo fino alla data in cui il Sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema diventerà operativo ("data di entrata in funzione").»;

4. L'articolo 63, paragrafo 1, è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito presentano fino al rimborso finale una delle strutture cedolari di seguito indicate:»;

b) alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, in un dato momento:

— un tasso del mercato monetario in euro, ad esempio lo euro short-term rate (EURSTR) (compreso l'EURSTR composto o la media giornaliera dello stesso), l'Euribor, il LIBOR o indici analoghi; per la prima o/e l'ultima cedola, il tasso di riferimento può essere un'interpolazione lineare tra due durate dello stesso tasso del mercato monetario in euro, ad esempio un'interpolazione lineare tra due durate diverse dell'Euribor,

— un tasso di swap a scadenza costante, quale ad esempio gli indici CMS, EIISDA, EUSA,

— il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di stato dell'area dell'euro con scadenza al massimo annuale,

— un tasso di inflazione dell'area dell'euro;»

c) è aggiunta la seguente lettera c):

«c) cedole a variazioni predefinite o cedole variabili con livelli collegati agli SPT, purché il conseguimento degli SPT da parte dell'emittente sia oggetto di verifica da parte di un soggetto terzo indipendente conformemente ai termini e alle condizioni dello strumento di debito.»;

5. è inserito il seguente articolo 64 *bis*:

«Articolo 64 bis

Attività negoziabili diverse da titoli garantiti da attività e obbligazioni garantite

1. Al fine di risultare idonee, le attività negoziabili diverse dagli ABS, obbligazioni garantite legislative e *multi cédulas* devono essere obbligazioni non garantite dell'emittente e del garante. Per le attività negoziabili con più di un emittente o con più di un garante, il requisito di cui al presente paragrafo si applica a ciascun emittente e a ciascun garante.

2. Le attività negoziabili garantite che erano idonee prima del 1º gennaio 2021 ma che non soddisfano i requisiti di idoneità di cui al presente articolo restano idonee fino al 1º gennaio 2026, a condizione che soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità per le attività negoziabili. In deroga alla prima frase del presente paragrafo, le obbligazioni garantite che non sono né obbligazioni garantite legislative né *multi cédulas*, diventano inidonee a decorrere dal 1º gennaio 2021.»;

6. L'articolo 78 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dati completi e in forma standardizzata a livello di prestito relativi all'insieme di attività generatrici di flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività sono resi disponibili in conformità alle procedure definite nell'Allegato VIII.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

7. L'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«Articolo 80

Criteri di idoneità per obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività (ABS)

1. Fatta salva l'idoneità delle obbligazioni garantite legislativeai sensi dell'articolo 64 *bis*, affinché le obbligazioni garantite legislative del SEE, garantite da ABS siano idonee, il pool di garanzie di tali obbligazioni (ai fini dei paragrafi da 1 a 4, «il pool di garanzie») deve contenere esclusivamente ABS che soddisfino tutti i seguenti requisiti.

a) Le attività generatrici di flussi di cassa a copertura dei titoli garantiti da attività soddisfano i criteri previsti dall'articolo 129, paragrafo 1, lettere da d) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

b) Le attività generatrici di flussi di cassa sono state cedute (originate) da un soggetto che presenta stretti legami con l'emittente, come descritti nell'articolo 138.

c) Essi sono usati come strumento tecnico per trasferire dall'entità cedente (originating entity) al pool di garanzie mutui ipotecari o prestiti garantiti da proprietà immobiliari.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, le BCN usano le seguenti misure per verificare che il pool di garanzie non contenga titoli garantiti da attività che non soddisfano quanto previsto dal paragrafo 1.

a) Su base trimestrale, le BCN richiedono un'autocertificazione impegnativa da parte dell'emittente che confermi che il pool di garanzie non contiene ABS non conformi a quanto previsto dal paragrafo 1. La richiesta della BCN specifica che l'autocertificazione deve essere firmata dal direttore generale (Chief Executive Officer, CEO) dell'emittente, dal suo direttore finanziario (Chief Financial Officer, CFO) o da un dirigente di pari grado, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi.

b) Su base annuale, le BCN richiedono una conferma ex post da parte dei revisori esterni o dei soggetti incaricati di sorvegliare il pool di garanzie (cover pool monitors), la quale attesti che il pool di garanzie non contiene titoli garantiti da attività che non soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 nel periodo di riferimento.

3. Se l'emittente non ottempera a una specifica richiesta o se l'Eurosistema ritiene il contenuto della conferma inadeguato o insufficiente in misura tale da non consentire di verificare che il pool di garanzie soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1, l'Eurosistema decide di non accettare le obbligazioni garantite legislative del SEE come garanzie idonee o di sospenderne l'idoneità.

4. Ove la legislazione applicabile o il prospetto escludano l'inclusione nel pool di garanzie di titoli garantiti da attività che non risultino conformi a quanto disposto al paragrafo 1, non è necessaria alcuna verifica ai sensi del paragrafo 2.

5. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera b), l'esistenza di stretti legami è accertata al momento in cui le unità senior dei titoli garantiti da attività sono trasferite nel pool di garanzie delle obbligazioni garantite legislative del SEE.

6. Il pool di garanzie delle obbligazioni garantite legislative di un paese del G10 non appartenente al SEE non deve contenere titoli garantiti da attività.»;

8. L'articolo 87 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Se gli emittenti o i garanti sono «organismi del settore pubblico» di cui al punto 75) dell'articolo 2 e sono diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), non è consentito ricavare alcuna valutazione creditizia implicita, e gli strumenti di debito emessi o garantiti da tali soggetti sono equiparati a strumenti di debito emessi o garantiti da organismi del settore privato, ossia privi di una valutazione creditizia adeguata.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 1, se gli strumenti di debito sono emessi o garantiti da società non finanziarie stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la valutazione della qualità creditizia è effettuata dall'Eurosistema sulla base delle regole in materia di valutazione della qualità creditizia applicabili ai crediti, di cui al Capitolo 2 del Titolo III».

c) nella tavola 9, l'espressione «sono equiparati a emittenti o debitori del settore privato» è sostituita da «sono equiparati a emittenti o debitori del settore privato, ossia le loro attività negoziabili non sono idonee»;

9. L'articolo 90 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per risultare idonei, i crediti devono soddisfare i seguenti requisiti dal momento in cui sono mobilizzati fino al loro rimborso finale o smobilizzo:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un capitale fisso e incondizionato; e»;

c) alla lettera b), l'espressione «un tasso di interesse, fino al rimborso finale, che corrisponde a uno dei seguenti tipi:» è sostituita dall'espressione «un tasso di interesse che corrisponde a uno dei seguenti tipi:»;

d) alla lettera b), punto iii), il trattino «- un tasso del mercato monetario in euro, ad esempio l'Euribor, il LIBOR o indici analoghi;» è sostituito dal seguente:

«— un tasso del mercato monetario in euro, ad esempio lo euro short-term rate (EURSTR) (compreso l'EURSTR composto o la media giornaliera dello stesso), l'Euribor, il LIBOR o indici analoghi;»;

10. L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 100*

Verifica delle procedure e dei sistemi usati per presentare i crediti

Le BCN, o un'autorità di vigilanza o un revisore esterno, verificano l'appropriatezza delle procedure e dei sistemi con cui la controparte segnala all'Eurosistema le informazioni relative ai crediti, anteriormente alla prima mobilizzazione dei crediti da parte della controparte. La verifica delle procedure e dei sistemi è successivamente effettuata almeno una volta ogni cinque anni. In caso di cambiamenti significativi apportati a tali procedure o sistemi, può essere effettuata una nuova verifica.»;

11. all'articolo 101, dopo la lettera a) è inserita la seguente nuova lettera a bis):

«a bis) Le BCN richiedono alle controparti di segnalare, in relazione ai crediti stanziati in garanzia a partire da maggio 2021, se del caso, gli identificativi pertinenti della banca dati relativa a dati analitici sul credito (AnaCredit) (ossia l'identificativo dell'"operatore monitorato", l'identificativo del "contratto" e l'identificativo dello "strumento"), come trasmessi ai sensi degli obblighi di segnalazione statistica conformemente al regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (*).

(*) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).»;

12. all'articolo 102, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Sono espletate, ad opera della controparte e/o del cessionario, a seconda del caso, tutte le formalità legali necessarie per assicurare la validità dell'accordo e la mobilizzazione dei crediti come garanzia.»;

13. all'articolo 120, i paragrafi 2 e 2 *bis* sono sostituiti dai seguenti:

«2. A seguito della procedura di richiesta di cui all'allegato IX quater, l'Eurosistema si riserva il diritto di decidere se dare avvio a una procedura di accettazione ECAF su domanda di un'agenzia di rating (credit rating agency, CRA). Nell'assumere la decisione, l'Eurosistema considera, tra l'altro, se la CRA fornisca una copertura consistente per l'attuazione efficiente dell'ECAF, in conformità ai requisiti di cui all'allegato IX bis.

2 *bis*. A seguito dell'avvio di una procedura di accettazione ECAF, l'Eurosistema svolge indagini relative a tutte le informazioni supplementari ritenute rilevanti al fine di garantire l'efficiente attuazione dell'ECAF, inclusa la capacità dell'ECAI (i) di soddisfare i criteri e le norme relative al processo di monitoraggio dei risultati dell'ECAF in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato IX e, ove applicabili, gli specifici criteri di cui all'allegato IX ter, e (ii) di soddisfare i criteri di accettazione stabiliti nell'allegato IX quater. L'Eurosistema si riserva di decidere se accettare un'ECAI ai fini dell'ECAF sulla base delle informazioni fornite e della propria due diligence.»;

14. L'articolo 138 è così modificato:

a) al paragrafo 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) stretti legami, come definiti al paragrafo 2, risultanti dall'esistenza di un ente del settore pubblico del SEE che gode del potere di imposizione fiscale e che è (i) un soggetto che detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte, oppure (ii) una parte terza che detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte e il 20 % o più del capitale dell'altro soggetto, purché non esistano altri stretti legami tra la controparte e l'altro soggetto, diversi da stretti legami risultanti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale;

b) obbligazioni garantite legislative del SEE che:

i) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) non contengono nel loro pool di garanzie strumenti di debito non garantiti emessi dalla controparte o da qualsiasi altro soggetto avente stretti legami con tale controparte, come definiti al paragrafo 2, e interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale; e

iii) sono munite di un rating ECAI all'emissione come definito alla lettera a) dell'articolo 83 che soddisfi i requisiti di cui all'allegato IX ter;

c) DGMR e DECC non negoziabili;»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Ove sia necessario verificare la conformità al paragrafo 3, lettera b), punto ii), ossia, per le obbligazioni garantite legislative del SEE, laddove la legislazione applicabile o il prospetto non escludano la presenza nel cover pool degli strumenti di debito di cui al paragrafo 3, lettera b), punto ii), e la controparte o un soggetto che abbia con essa stretti legami abbia emesso tali strumenti di debito, le BCN possono dare corso a tutte o ad alcune delle seguenti misure per condurre verifiche ad hoc per accertare la conformità al paragrafo 3, lettera b), punto ii).

a) Le BCN possono ottenere regolari rapporti di sorveglianza che forniscano un quadro d'insieme delle attività comprese nel cover pool delle obbligazioni garantite legislative del SEE;

b) ove i rapporti di sorveglianza non forniscano informazioni sufficienti a fini di verifica, le BCN possono ottenere un'autocertificazione impegnativa della controparte che utilizza come garanzia un'obbligazione garantita legislative del SEE, mediante la quale la controparte conferma che il cover pool delle obbligazioni garantite legislative del SEE non include, in violazione del paragrafo 3, lettera b), punto ii), obbligazioni bancarie non garantite che sono emesse da tale controparte o da ogni altro soggetto che abbia stretti legami con la stessa controparte e che siano interamente garantite da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale. L'autocertificazione della controparte deve essere firmata dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi;

c) Su base annuale, le BCN possono ottenere dalla controparte che utilizza come garanzia un'obbligazione garantita legislativa del SEE una conferma ex post, da parte dei revisori esterni o dei cover pool monitors, che il pool di garanzie delle obbligazioni garantite legislative del SEE non includa, in violazione del paragrafo 3, lettera b), punto ii), obbligazioni bancarie non garantite che sono emesse da tale controparte o da ogni altro soggetto che abbia stretti legami con la stessa controparte e che siano interamente garantite da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale.

d) Ove la controparte non fornisca l'autocertificazione o la conferma di cui alla lettere b) e c) su richiesta della BCN, l'obbligazione garantita legislativa del SEE non può essere utilizzata come garanzia da tale controparte.»;

15. L'articolo 139 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è soppresso;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In casi eccezionali, il Consiglio direttivo della BCE può decidere di accordare deroghe temporanee all'articolo 138, paragrafo 1, permettendo ad una controparte di utilizzare strumenti di debito non garantiti emessi da tale controparte o da ogni altro soggetto che abbia stretti legami con la stessa controparte e che siano interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale, per un massimo di tre anni. Una richiesta di deroga deve essere corredata da un piano di finanziamento da parte della controparte richiedente che indichi il modo in cui lo stanziamento delle relative attività sarà gradualmente eliminato entro i tre anni successivi alla concessione della deroga. Tale deroga può essere accordata solamente laddove la natura della garanzia prestata da una o più amministrazioni centrali, regionali o locali o altri enti del settore pubblico del SEE che hanno potere di imposizione fiscale soddisfi i requisiti previsti per le garanzie dall'articolo 114.»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

16. all'articolo 148, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le controparti possono stanziare attività idonee diverse dai depositi a tempo determinato, per l'utilizzo transfrontaliero, in conformità alle seguenti regole:

a) le attività negoziabili sono movimentate per il tramite di: i) collegamenti idonei; ii) procedure applicabili del CCBM; iii) collegamenti idonei in combinazione con le procedure del CCBM;

b) i DECC e i DGMR sono stanziati in conformità con le procedure applicabili del CCBM; e

c) i crediti sono stanziati o (i) tramite le procedure del CCBM applicabili oppure (ii) in conformità alle procedure nazionali, come stabilito nella pertinente documentazione nazionale della BCN di appartenenza.»;

17. L'articolo 155 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 155*

Sanzioni pecuniarie per l'inosservanza di alcune regole operative

1. Qualora una controparte non osservi uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'articolo 154, paragrafo 1, l'Eurosistema irroga una sanzione pecuniaria per ciascun caso di inosservanza. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII.

2. Se una controparte pone rimedio al mancato rispetto di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), e ne dà notifica alla BCN prima che l'inosservanza sia stata notificata alla controparte dalla BCN, dalla BCE o da un revisore esterno ("infrazione auto-segnalata"), la sanzione pecuniaria applicabile calcolata in conformità all'allegato VII è ridotta del 50 %. La riduzione della sanzione pecuniaria si applica anche nei casi in cui la controparte comunichi alla BCN una violazione che non è stata rilevata dalla BCE o dalla BCN e in relazione ad attività smobilizzate. La riduzione della sanzione pecuniaria non si applica alle attività che rientrano nell'ambito di una procedura di verifica in corso di cui la controparte è a conoscenza per effetto di una notifica da parte della BCN, della BCE o di un revisore esterno.»;

18. all'articolo 156, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sia stata irrogata una sanzione pecuniaria;»;

19. L'articolo 158 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le controparti che sono soggette alla vigilanza di cui all'articolo 55, lettera b), punto i) ma che non soddisfano i requisiti in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, in conformità ai requisiti di vigilanza, e per le controparti soggette a vigilanza in forme comparabili di cui all'articolo 55, lettera b), punto iii) ma che non soddisfano requisiti comparabili a quelli in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è automaticamente limitato per motivi prudenziali. La limitazione corrisponde al livello di accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in essere al momento in cui tale sottocapitalizzazione è comunicata all'Eurosistema. Tale limitazione fa salve eventuali ulteriori misure discrezionali eventualmente adottate dall'Eurosistema. Se il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri non è stato ripristinato mediante misure di ricapitalizzazione adeguate e tempestive al più tardi entro 20 settimane dalla data di riferimento dell'esercizio di raccolta dei dati in cui è stata rilevata l'inosservanza, le controparti sono automaticamente sospese dall'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema per motivi prudenziali.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel contesto della valutazione riguardo alla solidità finanziaria di una controparte ai sensi dell'articolo 55, lettera c) e fatte salve le altre eventuali misure discrezionali, l'Eurosistema può limitare, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, delle seguenti controparti:

a) controparti per le quali le informazioni sui coefficienti di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 sono incomplete o non sono rese disponibili alla relativa BCN o alla BCE in maniera tempestiva e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre pertinente;

b) controparti cui non è richiesta la segnalazione di coefficienti di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 ma per le quali informazioni in forme comparabili di cui all'articolo 55, lettera b), punto iii) sono incomplete o non sono rese disponibili alla relativa BCN o alla BCE in maniera tempestiva e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre pertinente.

L'accesso è ripristinato una volta che le informazioni pertinenti siano state rese disponibili alla BCN interessata e sia stato stabilito che la controparte soddisfi il criterio di solidità finanziaria ai sensi dell'articolo 55, lettera c). Se le informazioni pertinenti non sono state fornite al più tardi entro 20 settimane dalla fine del trimestre di riferimento, l'accesso della controparte alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è automaticamente sospeso per motivi prudenziali.»;

20. all'articolo 159, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dal seguente:

«b) attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o soggetti che hanno con esse stretti legami il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sia stato sospeso, limitato o escluso dall'Eurosistema.»;

21. Gli allegati I, VIII, IX bis e XII sono modificati conformemente all'allegato I del presente indirizzo;

22. Il testo di cui all'allegato II del presente indirizzo è aggiunto come nuovo allegato IX quater.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1º gennaio 2021. Esse notificano alla Banca centrale europea i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 6 novembre 2020.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 settembre 2020.

La presidente della BCE
Per il Consiglio direttivo della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO I

Gli allegati I, VIII, IX bis e XII dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono modificati come segue:

1. all'allegato I, punto 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

   «Tali enti comprendono, tra gli altri, gli enti soggetti a procedure di ristrutturazione, a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato o da uno Stato membro o a una decisione dell'Eurosistema che ne sospenda o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni dell'Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti.»;

2. L'allegato VIII è modificato come segue:

   a) nella sezione II, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

      «2. I titoli garantiti da attività per i quali si utilizza il modello di segnalazione dei dati a livello di prestito della BCE devono obbligatoriamente raggiungere un livello minimo di conformità pari al punteggio per i dati A1, valutato in base alla disponibilità di informazioni, in particolare negli specifici campi dati contenuti nel modello di segnalazione dei dati a livello di prestito, calcolato secondo la metodologia di cui alla sezione III del presente allegato. Fatti salvi i valori di punteggio richiesti definiti nella sezione III con riferimento ai dati a livello di prestito, l'Eurosistema può accettare come garanzia titoli garantiti da attività per i quali siano utilizzati modelli di segnalazione dei dati a livello di prestito della BCE con un punteggio inferiore a quello richiesto (A1), sulla base di una valutazione condotta caso per caso e purché sia fornita una spiegazione adeguata del mancato raggiungimento del punteggio richiesto. Per ciascuna spiegazione adeguata l'Eurosistema precisa un livello massimo di tolleranza e il relativo orizzonte temporale, come ulteriormente specificato sul sito Internet della BCE. L'orizzonte temporale indica il termine entro il quale la qualità dei dati relativi ai titoli garantiti da attività deve migliorare.»;

   b) nella sezione II, al paragrafo 3, l'espressione «modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito» è sostituita dall'espressione «modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito della BCE»;

   c) nella sezione III, il titolo è sostituito dal seguente:

      «METODOLOGIA DELLA BCE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DEI DATI»;

   d) alla sezione IV, il titolo è sostituito dal seguente:

      «DESIGNAZIONE DALL'EUROSISTEMA DEI REGISTRI DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO»;

   e) nella sezione IV, parte I, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Per poter essere designati dall'Eurosistema, i registri dei dati a livello di prestito devono rispettare i requisiti applicabili dell'Eurosistema, inclusi libertà di accesso, non discriminazione, copertura, struttura di governance adeguata e trasparenza.»;

3. all'allegato IX bis, sezione 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La copertura è calcolata sulla base dei rating emessi o avallati dalla CRA in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 e che soddisfano tutti gli altri requisiti ECAF. Per la copertura storica saranno presi in considerazione solo i requisiti di idoneità delle garanzie dell'Eurosistema che erano in vigore al momento pertinente e solo i rating emessi o avallati in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 al momento pertinente.»;

4. nell'allegato XII l'espressione «obbligazione garantita conforme alla direttiva OICVM di tipo jumbo» è sostituita dall'espressione «obbligazione garantita di tipo jumbo».

ALLEGATO II

È aggiunto il seguente nuovo allegato IX quater:

«*ALLEGATO IX Quater*

CRITERI DI ACCETTAZIONE E PROCEDURA DI RICHIESTA DELLE ECAI

Il presente allegato illustra in dettaglio i criteri di accettazione per le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution, ECAI) e la procedura con cui un'agenzia di rating del credito (credit rating agency, CRA) può richiedere di essere accettata come ECAI nell'ambito del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF), come previsto all'articolo 120 del presente indirizzo.

I. PROCEDURA DI RICHIESTA DI ACCETTAZIONE IN QUALITÀ DI ECAI NELL'AMBITO DELL'ECAF

1. La richiesta di accettazione quale ECAI nell'ambito dell'ECAF deve essere presentata dalla CRA alla direzione della gestione dei rischi della BCE (DRMSecretariat@ecb.europa.eu). La domanda deve essere adeguatamente motivata e accludere la documentazione di supporto come stabilito alla sezione II, comprovante l'osservanza da parte del richiedente dei requisiti per le ECAI stabiliti nel presente indirizzo. La domanda, la motivazione e la documentazione di supporto devono essere fornite per iscritto in lingua inglese, mediante utilizzo di ogni modello pertinente e in formato elettronico.

2. Nella prima fase della procedura di richiesta, la CRA deve dimostrare la propria conformità ai pertinenti requisiti di copertura stabiliti all'articolo 120 e all'allegato IX bis del presente indirizzo, nonché al presente allegato, e, se la richiesta di accettazione della CRA nell'ambito dell'ECAF è stata precedentemente respinta dall'Eurosistema, in che modo la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza. I passaggi individuali di questa prima fase sono i seguenti.

   a) La CRA deve fornire alla BCE la documentazione e le informazioni di cui alla successiva sezione II, paragrafo 1. La CRA può anche fornire qualsiasi altra informazione che ritenga rilevante per dimostrare la sua conformità ai requisiti di copertura pertinenti e, se del caso, in che modo la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza.

   b) La BCE valuterà se la documentazione e le informazioni fornite a norma della sezione II, paragrafo 1, sono complete. Se le informazioni non sono complete, la BCE chiederà alla CRA di fornire informazioni supplementari.

   c) Conformemente alla sezione II, paragrafo 2, la BCE può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per avviare la sua valutazione della conformità della CRA ai requisiti di copertura pertinenti e, se del caso, del modo in cui la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza.

   d) Dopo avere concluso che la domanda è completa e avere chiesto e ottenuto informazioni supplementari, se necessario, la BCE ne dà comunicazione alla CRA.

   e) La BCE valuterà se la CRA rispetta i pertinenti requisiti di copertura stabiliti all'articolo 120 e all'allegato IX bis del presente indirizzo, nonché al presente allegato, sulla base delle informazioni fornite a norma della sezione II, paragrafi 1 e 2, considerando la nozione di copertura sotto un profilo sia quantitativo che qualitativo, come ulteriormente specificato nella sezione III, paragrafo 2.

   f) Nell'ambito della sua valutazione del rispetto, dei requisiti di copertura pertinenti della CRA, la BCE può imporre alla CRA di concedere l'accesso alle relazioni di rating al fine di dimostrare la conformità dei rating ai requisiti ECAF.

   g) La BCE può richiedere chiarimenti o informazioni supplementari alla CRA in qualsiasi momento durante la sua valutazione dei requisiti di copertura pertinenti e, se del caso, sul modo in cui la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza.

   h) L'Eurosistema adotterà una decisione motivata sul rispetto, da parte della CRA, dei pertinenti requisiti di copertura e, se del caso, sul modo in cui la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza. L'Eurosistema notificherà la sua decisione alla CRA interessata. Qualora l'Eurosistema decida che la CRA non soddisfa i requisiti di copertura pertinenti e/o, se del caso, che non abbia posto rimedio alla sua precedente inosservanza, esso fornirà i motivi della sua decisione nella notifica.

   i) Contemporaneamente all'eventuale decisione notificata alla CRA di cui alla lettera h), l'Eurosistema notificherà alla CRA se esercita o meno il suo diritto esclusivo di decidere di non avviare una procedura di accettazione ECAF ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, del presente indirizzo, ossia di non consentire ad una CRA di procedere alla seconda fase della procedura di richiesta. L'Eurosistema motiverà la sua decisione nella notifica. A sostegno di tale decisione, l'Eurosistema può tenere conto, tra l'altro, del fatto che le informazioni fornite dalla CRA o tratte da altre

fonti sollevano questioni sostanziali riguardo alla circostanza che l'accettazione della CRA nell'ECAF impedirebbe l'efficiente attuazione dell'ECAF o non sarebbe conforme ai principi della funzione di controllo dei rischi dell'ECAF per il quadro delle garanzie dell'Eurosistema.

3. Se la BCE decide che la CRA rispetta i requisiti di copertura pertinenti e, se del caso, ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza e la BCE decide di avviare una procedura di accettazione ECAF, la CRA può procedere alla seconda fase della procedura di richiesta. Nella seconda fase, la CRA deve dimostrare la propria conformità a tutti gli altri requisiti pertinenti stabiliti nel presente indirizzo. I singoli passaggi della seconda fase sono i seguenti.

   a) La CRA deve fornire alla BCE la documentazione e le informazioni di cui alla sezione II, paragrafo 3. La CRA può anche fornire qualsiasi altra informazione che ritenga rilevante per dimostrare la sua conformità ai requisiti stabiliti nel presente indirizzo.

   b) La BCE valuterà se la documentazione e le informazioni fornite a norma della sezione II, paragrafo 3 sono complete. Se le informazioni non sono complete, la BCE chiederà alla CRA di fornire informazioni supplementari.

   c) Conformemente alla sezione II, paragrafo 4, la BCE può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per avviare la sua valutazione della conformità della CRA ai requisiti stabiliti nel presente indirizzo.

   d) Dopo avere concluso che la domanda è completa e avere chiesto e ottenuto informazioni supplementari, se necessario, rispetto alla copertura, la BCE ne dà comunicazione alla CRA.

   e) L'Eurosistema valuterà se la CRA soddisfa i requisiti stabiliti nel presente indirizzo sulla base della documentazione e delle informazioni fornite a norma della sezione II, paragrafi 3 e 4, e di qualsiasi altra informazione pertinente disponibile da altre fonti, compreso il sito Internet della CRA. Essa condurrà la sua valutazione al fine di garantire l'efficiente attuazione dell'ECAF, di soddisfare il requisito dell'Eurosistema di elevati standard creditizi per le attività idonee e di salvaguardare la funzione di controllo dei rischi dell'ECAF per il quadro delle garanzie dell'Eurosistema.

   f) Nell'ambito della sua valutazione della capacità della CRA di soddisfare i criteri e le norme del processo di verifica dei risultati dell'ECAF, l'Eurosistema applicherà il processo di verifica dei risultati dell'ECAF descritto all'articolo 126 del presente indirizzo ai rating della CRA relativi ad almeno tre anni e preferibilmente cinque anni prima della domanda, conformemente alla sezione II, paragrafo 3, e alla sezione III. L'Eurosistema può anche valutare i rating effettivi della CRA rispetto ad altri sistemi di valutazione del credito, in base alla sua esperienza e alle conoscenze acquisite nell'ambito dell'ECAF.

   g) Nell'ambito della sua valutazione, l'Eurosistema può richiedere alla CRA di organizzare una o più visite in loco del personale dell'Eurosistema nei locali della CRA e/o riunioni live del personale competente della CRA con il personale dell'Eurosistema presso i locali della BCE. Se tale visita o riunione è richiesta, essa va considerata un requisito obbligatorio della procedura di richiesta.

   h) Nell'ambito della sua valutazione, l'Eurosistema può imporre alla CRA di concedere l'accesso alle relazioni di rating al fine di dimostrare la conformità dei rating delle attività ai requisiti di informazione di cui all'allegato IX ter e agli obblighi relativi alla disponibilità di informazioni di cui all'articolo 120 e ulteriormente specificati alla sezione III, paragrafo 3.

   i) L'Eurosistema può richiedere chiarimenti o informazioni supplementari alla CRA in qualsiasi momento durante la sua valutazione.

   j) L'Eurosistema adotterà una decisione motivata sul rispetto, da parte della CRA, dei requisiti stabiliti nel presente indirizzo e sulla sua accettazione in qualità di ECAI nell'ambito dell'ECAF. L'Eurosistema notificherà la sua decisione alla CRA interessata. Qualora la BCE decida che la CRA non soddisfa i requisiti stabiliti nel presente indirizzo e che non deve essere accettata come ECAI nell'ambito dell'ECAF, esso fornirà i motivi della sua decisione nella notifica.

   k) Se l'Eurosistema decide di accettare la CRA in qualità di ECAI nell'ambito dell'ECAF, la BCE notificherà alla CRA anche i passaggi successivi, necessari per integrare a livello operativo la CRA in qualità di ECAI nell'ambito dell'ECAF.

II. INFORMAZIONI NECESSARIE PERCHÉ LA RICHIESTA DI ACCETTAZIONE ECAF SIA CONSIDERATA COMPLETA

1. Per quanto riguarda la prima fase della procedura di richiesta, una CRA deve fornire le seguenti informazioni.

   a) Le stime interne della CRA relative alla sua copertura di rating.

b) Una dichiarazione certificata dalla CRA in cui si attesta la conformità a tutti i requisiti ECAF previsti dal presente indirizzo per i quali può valutare la propria conformità.

c) Dati di rating disaggregati relativi a un livello di rating granulare per consentire alla BCE di confermare la conformità della CRA ai pertinenti requisiti di copertura. I dati di rating devono essere presentati nei modelli applicabili e disponibili della BCE, forniti dalla stessa, e contenenti istruzioni in merito alla presentazione dei dati. I dati devono riguardare tutti i rating delle attività, degli emittenti e dei garanti che siano idonei ai fini ECAF conformemente al presente indirizzo, nonché le informazioni statiche sulle relative attività, sugli emittenti e sui garanti, secondo quanto previsto nei modelli.

d) I dati di rating che dimostrano la copertura di rating necessaria al momento della domanda e in ciascuno dei tre anni precedenti la domanda, ossia 36 mesi prima della data di presentazione della domanda. I dati di rating devono dimostrare la copertura necessaria tramite istantanee di dati rilevati a intervalli di sei mesi nei 36 mesi precedenti la domanda.

e) Se la domanda della CRA da accettare nell'ambito dell'ECAF è stata precedentemente respinta dall'Eurosistema, la documentazione di supporto che dimostra il modo in cui la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza.

2. La BCE può richiedere informazioni supplementari, per esempio per dimostrare la stabilità nel tempo della copertura di una CRA, le pratiche di emissione di rating della CRA e la qualità dei rating della CRA durante il periodo di copertura in questione.

3. Per quanto riguarda la seconda fase della procedura di richiesta, una CRA deve fornire la seguente documentazione e le seguenti informazioni:

a) la descrizione dell'organizzazione della CRA, compresa la sua struttura societaria e proprietaria, la sua strategia aziendale, in particolare per quanto riguarda la sua strategia per il mantenimento della copertura rilevante ai fini dell'ECAF, e il suo processo di rating, in particolare la composizione dei comitati di rating e i loro processi decisionali.

b) Tutti i documenti relativi alle metodologie di rating, alla scala o alle scale di rating e alle definizioni di default.

c) Relazioni su nuove emissioni, rating e sorveglianza relative ai rating selezionati dalla BCE.

d) La documentazione storica degli eventi di default della CRA che copra almeno tre anni e preferibilmente cinque anni, nonché la definizione di default utilizzata dalla CRA, in modo che l'Eurosistema verifichi i risultati ex post della CRA conformemente al quadro di verifica dei risultati. Ciò costituirà anche la base per la riconduzione dei rating alla scala di rating armonizzata dell'Eurosistema. La documentazione deve contenere:

i) dati disaggregati complessivi su tutti i rating, compresi quelli che non sono considerati idonei ai fini ECAF, ad esempio a causa di restrizioni geografiche o di altra natura;

ii) matrice di transizione dei rating e statistiche dei default corrispondenti.

I dati dei rating disaggregati devono essere presentati nei modelli applicabili della BCE, disponibili sul sito Internet della BCE e contenenti istruzioni in merito alla presentazione dei dati. I dati devono riguardare tutti i rating delle attività, degli emittenti e dei garanti che siano idonei ai fini ECAF conformemente al presente indirizzo, nonché le informazioni statiche sulle relative attività, sugli emittenti e sui garanti, secondo quanto previsto nei modelli.

e) Informazioni sugli aspetti operativi del modo in cui l'Eurosistema sarebbe in grado di accedere ai rating della CRA e di utilizzarli, compresi i flussi di dati, i diritti e gli accordi contrattuali necessari per accedere ai rating.

4. La BCE può richiedere alla CRA informazioni supplementari pertinenti, ad esempio in relazione ai rating della CRA relativi a attività, emittenti e garanti che non sono idonei ai fini ECAF, ad esempio a causa di restrizioni geografiche.

III. CRITERI DI ACCETTAZIONE ECAF

1. Per poter essere accettata nell'ambito dell'ECAF, una CRA deve soddisfare i requisiti applicabili stabiliti nel presente indirizzo, compresa la relativa copertura, in modo da garantire l'efficiente attuazione dell'ECAF, i criteri operativi, la disponibilità di informazioni sulle valutazioni creditizie delle ECAI e ai fini dei processi di verifica dei risultati e la capacità di soddisfare i criteri e le norme del processo di verifica dei risultati dell'ECAF.

2. In relazione al requisito della relativa copertura:

   a) una CRA deve soddisfare i requisiti di copertura specificati nell'allegato IX bis del presente indirizzo.

   b) sono considerati dall'Eurosistema solo i rating che sono stati effettivamente emessi o avallati dalla CRA a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 al momento pertinente nei tre anni precedenti la domanda, i rating retroattivi non sono accettati.

   c) l'Eurosistema prenderà in considerazione la stabilità della relativa copertura nel tempo, compreso il ritmo di eventuali aumenti o diminuzioni di tale copertura.

3. In relazione alla disponibilità di informazioni sulle valutazioni creditizie delle ECAI e ai fini dei processi di verifica dei risultati:

   a) una CRA deve garantire elevati livelli di trasparenza nei documenti relativi alle sue metodologie di rating e alle effettive azioni di rating. La CRA deve garantire che tutte le informazioni necessarie per comprendere una valutazione creditizia delle ECAI, quali le relazioni di rating o di sorveglianza o altre pubblicazioni sul proprio sito Internet, siano facilmente accessibili e comprensibili. Se il rating di una specifica attività non è conforme ai requisiti di informazione applicabili, ciò lo rende inidoneo ai fini ECAF, ma può essere considerato nel contesto della valutazione dell'Eurosistema della trasparenza dei processi generali di rating della CRA.

   b) Una CRA deve garantire la trasparenza in relazione al suo processo di rating e al modo in cui mantiene solide pratiche per l'emissione di rating. Tutti i documenti metodologici devono dimostrare una competenza approfondita e le metodologie devono tenere conto di tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'emissione delle valutazioni creditizie. A tale riguardo, l'Eurosistema può analizzare, tra l'altro, il numero di rating emessi per analista, le dimensioni, la composizione e le competenze dei membri del comitato di rating, il grado di indipendenza del comitato di rating dagli analisti di rating, la frequenza delle revisioni dei rating e le ragioni alla base dei rating inerenti grandi emissioni. Nell'ambito della sua valutazione dell'affidabilità e della qualità dei processi e delle pratiche di rating di una CRA, l'Eurosistema può predere in considerazione qualsiasi attuale e precedente misura di vigilanza nei confronti di una CRA da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

   c) una CRA deve applicare le proprie metodologie in modo coerente ai suoi rating del credito.

4. Per quanto riguarda la capacità di una CRA di soddisfare i criteri e le norme del processo di verifica dei risultati dell'ECAF, i risultati dei rating attribuiti dalla CRA e le sue valutazioni di default devono essere coerenti nel tempo per (a) garantire la mappatura adeguata delle informazioni di valutazione creditizia fornite dal sistema di valutazione creditizia con riguardo alla scala di rating armonizzata dell'Eurosistema e (b) mantenere la comparabilità dei risultati delle valutazioni creditizie effettuate dalle CRA nell'ambito dei sistemi e delle fonti dell'ECAF. Le matrici di transizione dei rating e le statistiche di default della CRA osservate dovrebbero essere in linea con i valori attesi in base alle scale di rating proprie della CRA, in quanto, come indicato nell'allegato IX del presente indirizzo, deviazioni tra i tassi di default osservati e probabilità di default attribuite possono mettere in discussione la qualità delle valutazioni creditizie, ostacolando così l'efficiente attuazione dell'ECAF.

5. In relazione ai criteri operativi:

   a) una CRA deve fornire quotidianamente informazioni relative ai rating a tutte le banche centrali dell'Eurosistema secondo il formato e il metodo di distribuzione richiesti dall'Eurosistema;

   b) una CRA deve garantire, in modo efficiente sotto il profilo delle risorse e dei costi, un accesso rapido alle informazioni pertinenti relative ai rating per l'Eurosistema necessarie ai fini dell'idoneità per l'ECAF e per i requisiti in materia di monitoraggio nel continuo, compresi comunicati stampa, relazioni sulle nuove emissioni, relazioni di sorveglianza, informazioni riguardanti la copertura dei rating;

   c) in caso di sua accettazione nell'ambito dell'ECAF, una CRA deve essere disposta a concludere accordi contrattuali con l'Eurosistema che prevedano un accesso sufficiente ai dati e diritti d'accesso ragionevoli.

6. Tutti i criteri di accettazione ECAF devono essere soddisfatti affinché una CRA sia accettata nell'ambito dell'ECAF. Poiché la richiesta di essere accettati nell'ambito dell'ECAF implica una valutazione qualitativa e quantitativa altamente tecnica, l'Eurosistema può valutare altri fattori pertinenti relativi ai requisiti del presente indirizzo sull'ECAF, se necessario.

IV. CRITERI DI ACCETTAZIONE ECAF PER LE ECAI E LORO RISPETTO NEL TEMPO

1. I criteri di accettazione per le ECAI devono essere soddisfatti dalle CRA al momento della loro richiesta di accettazione e in qualsiasi momento dopo l'accettazione nell'ambito dell'ECAF.

2. L'Eurosistema può applicare le misure a norma dell'articolo 126 del presente indirizzo nei confronti di una CRA che:

   a) è stata accettata nell'ambito dell'ECAF dopo aver rilasciato false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; o

   b) non soddisfa più i criteri di accettazione ECAF.

   Al momento della notifica alla CRA della sua decisione di applicare le misure a norma dell'articolo 126, l'Eurosistema motiverà la sua decisione.»